

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1877

**COMIN.** A me pare che sia necessario di stabilire bene se il professore Folcieri ha presentato le sue dimissioni in tempo utile per essere eleggibile, giacchè io credo che se così è, la Giunta non possa e non debba escluderlo dalla Camera.

Non possiamo noi infatti mettere in balia del potere esecutivo di escludere un deputato dalla Camera, rifiutando le sue dimissioni.

Cosa può fare un candidato di più che dare le dimissioni? Una volta date le dimissioni e consegnate le medesime in mano legale, ai suoi superiori diretti, il professore non ha altro da fare.

Se noi accettiamo le conclusioni della Giunta, veniamo a stabilire il precedente di lasciare in potere a qualunque Ministero di escludere dalla Camera un membro, non accettando le sue dimissioni da una carica che egli copra prima dell'elezione.

**SALARIS.** O ritardandone l'accettazione.

**COMIN.** O ritardandone l'accettazione.

Prego la Camera di considerare che è un precedente assai pericoloso che noi andremmo a stabilire.

Nè i precedenti che l'onorevole Antonibon ha citato valgono tutti a questo caso, nè il precedente è assoluto. Vi sono stati dei casi in cui dei professori (è vero che si trattava allora di professori di Università) hanno dato la loro demissione alla vigilia del sorteggio. Tutta la questione è qui. Volete voi mettere in potere dei ministri di escludere dalla Camera un membro di essa il quale sta aspettando l'accettazione della demissione che egli ha dato in tempo utile? La Camera deve decidere questa questione.

**BARAZZUOLI.** (*Della Giunta*) L'onorevole Comin ha proposto il vero quesito.

Volete voi porre, egli dice, in mano del Ministero la sorte di un'elezione? Se i fatti fossero quali li suppone il Comin, probabilmente la Giunta avrebbe deliberato in senso conforme all'opinione dell'onorevole Cadenazzi e dell'onorevole Comin; ma i fatti sono diversi e il fatto crea il diritto. Il Ministero, anche volendo, non poteva aver accettato o rifiutato la rinunzia del professore Folcieri al giorno 5 novembre: questo è il fatto. Imperocchè consta, e i documenti sono a disposizione della Camera, che il 3 di novembre, noti bene l'onorevole Comin, la dichiarazione di rinunzia del professore Folcieri era ancora a Brescia, e quindi nè la notizia di essa non ne poteva giungere al Ministero, nè il Ministero avrebbe potuto deliberare, nè il decreto reale d'accettazione emettersi se non dopo l'elezione del 5 novembre.

**SALARIS.** Non è un funzionario governativo.

**BARAZZUOLI.** (*Della Giunta*) Non v'è dunque luogo

di credere che a questo riguardo abbia potuto aver luogo un atto d'arbitrio del potere esecutivo.

Inoltre di fronte al pericolo di possibili arbitrii governativi segnalati dall'onorevole Comin ve ne ha un altro più grave. Ammettendo che malgrado la mancata accettazione della rinunzia dell'impiegato, esso possa essere eleggibile, noi andremmo al pericolo molto più temibile di favori, e di ingerenze del potere esecutivo nelle elezioni. Un impiegato bene accetto al Ministero offre, ad esempio, le sue dimissioni avanti alla elezione: il Ministero tiene sospesa l'accettazione di esse fino ad esito conosciuto delle elezioni; e per questo modo le dimissioni sarebbero accettate se il candidato riesce, considerate come non presentate in caso contrario. Vi pare cosa leggiera questa, o signori? Pensateci bene prima di rendere possibili sconci così ripugnanti alla essenza del regime costituzionale.

Vado più oltre, signori.

Come appare dai documenti che sono sotto gli occhi della Camera, questa del professore Folcieri non è una vera e propria rinunzia, l'emissione della quale rompa immediatamente ed assolutamente quel vincolo contrattuale che si stabilisce fra il Governo da una parte e l'impiegato dall'altra. Imperocchè era invece una domanda di giubilazione; differenza questa che la giurisprudenza della Camera ha tenuto sempre in conto.

**SALARIS.** Mai!

**BARAZZUOLI.** (*Della Giunta*) I fatti sono questi.

Il Folcieri, signori, domandava il suo ritiro per motivi di salute, all'effetto di potere ottenere quel trattamento che gli fosse dovuto in ragione del tempo di servizio.

Diffatti, noi abbiamo in atti la ufficiale seguente della quale vi leggerò un breve tratto:

« Rineresce moltissimo allo scrivente di perdere nel Folcieri un egregio professore, ma più gli dorrebbe se il prolungare l'esercizio dell'insegnamento dovesse tornare di scapito alla sua salute; epperò, nel dare partecipazione a codesto Ministero della seguita rinunzia, la Giunta fa vive raccomandazioni perchè si accordi al prelodato professore quel trattamento che gli possa competere per il dodicennio di prestatto servizio. »

Ora comprende la Camera che, allorchando la domanda del ritiro è in questi termini, finchè essa non è accettata, finchè ad un tempo si domanda il ritiro e il trattamento come lo chiamano di riposo, finchè l'una o l'altra domanda non è accettata in ogni sua parte, il vincolo fra l'impiegato ed il Governo perdura sempre, e l'impiegato resta impiegato.

Ad ogni modo la Camera può essere tranquilla che da parte del Ministero non ci poté, nel caso,